



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

Il decreto stabilità

Con il decreto stabilità del 15.10.2013 il governo ha anticipato le intenzioni per la finanziaria 2014. Ecco le novità più interessanti:

Detrazione lavoro dipendente

Si vuole introdurre una maggiore detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente per permettere al lavoratore di avere un reddito netto maggiore (in televisione si parla – semplificando estremamente - di 14 € al mese).

Deduzione Irap per nuove assunzioni

E' prevista una "nuova" deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente. La deduzione spetta fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto.

Deduzione ACE

Sarà aumentata la misura dell'aliquota applicabile all'incremento di capitale proprio (per le società di capitali – srl, SpA) rispettivamente al patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio (per imprese individuali e società di persone – snc, sas) ai fini della determinazione del rendimento nazionale - deduzione ACE. In particolare, l'aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:

4% per il 2014;

4,5% per il 2015;

4,75% per il 2016.

Al beneficio hanno accesso solo le imprese in contabilità ordinaria.

Rivalutazione beni d'impresa

È "riproposta" la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio (chiuso al 31.12.2012), riservata alle società di capitali ed enti commerciali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. (È possibile provvedere all'affrancamento di tale riserva mediante il pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP pari al 10%.)

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (2016) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva nelle seguenti misure:

16% per i beni ammortizzabili;

12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Compensazione crediti di imposta superiori a 15.000 €

A partire dal 2014 l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute, imposte sostitutive (oltre all'IVA) per importi superiori a € 15.000 annui richiede l'apposizione del visto di conformità da parte del commercialista.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Diminuzione oneri detraibili

La detrazione IRPEF (oggi del 19%) prevista dall'art. 15, comma 1, TUIR per varie spese (ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, premi assicurazione ecc.) spetterà presumibilmente nella misura del 18% per il 2013 e del 17% per il 2014.

Contributo di solidarietà

È prevista la proroga al triennio 2014-2016 del contributo di solidarietà per coloro che dichiarano un reddito superiore a 300.000 € (3% del reddito eccedente il limite di € 300.000).

Tributo sui Servizi Comunali (TRISE)

È istituito il nuovo Tributo sui servizi comunali, c.d. "TRISE", articolato nelle seguenti 2 componenti:

"TARI", per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica;

"TASI", a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di TRISE, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI). Il versamento del TRISE va effettuato in 4 rate trimestrali (16.1, 16.4, 16.7 e 16.10) ovvero in unica soluzione entro il 16.6 di ciascun anno,

IMU e immobili strumentali

A decorrere dal 2013 sarà prevista la deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nella misura del 20%, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. L'IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP.

IMU e immobili abitativi non locati

A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato anche ai fini IRPEF nella misura del 50%.

Cordiali saluti

Bosin & Maas & Stocker

Merano, ottobre 2013